

Gruppo Speleologico Urbino (GSU)

Statuto:

Art. 1

E' costituita in Urbino una associazione senza fine di lucro denominata GRUPPO SPELEOLOGICO URBINO (G.S.U.). Scopi dell'associazione sono la diffusione ed il progresso della Speleologia e di altre attività strettamente connesse con essa, quali:

- Alpinismo;
- Escursionismo;
- Torrentismo;

con particolare riguardo all'esplorazione, allo studio e alla salvaguardia dell'ambiente naturale carsico ed ipogeo, comprese le cavità artificiali di interesse storico, culturale, sociale e antropologico.

Il Gruppo Speleologico Urbino, in accordo con le Istituzioni preposte, promuove e favorisce gli studi geografici, scientifici e storici dell'ambiente epigeo ed ipogeo, con particolare riguardo:

- alla documentazione del territorio e dell'ambiente carsico;
- alla divulgazione della conoscenza dei beni culturali, ambientali e paesaggistici;
- alla salvaguardia dei beni culturali, ambientali e paesaggistici;

Art. 2

Per perseguire tali finalità il Gruppo Speleologico Urbino può:

- editare e diffondere libri e riviste;
- produrre e diffondere audiovisivi o altri strumenti di comunicazione, finalizzati alla tutela ed alla conoscenza dell'ambiente carsico, ipogeo e naturale in genere;
- svolgere ed organizzare, in proprio o con la collaborazione di altri organismi, corsi, incontri, borse di studio, gite, campi di lavoro, convegni, congressi e seminari, nonché ogni altra iniziativa di carattere sociale e culturale atta a raggiungere lo scopo sociale;
- stipulare contratti, convenzioni, accordi di reciprocità o collaborazione, permanente o temporanea, con altri Enti Pubblici o privati ovvero Associazioni italiane e straniere;
- gestire direttamente o partecipare, assieme a società anche di capitali, alla gestione di aree di interesse naturalistico ed ipogeo, naturale o artificiale che sia;
- assumere incarichi di consulenza tecnica e scientifica, che abbiano scopi affini agli interessi del Gruppo Speleologico Urbino;
- assumere iniziative di tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente naturale carsico ed



ipogeo;

- proporre linee guida, normative o regole amministrative su tematiche di tutela dell'ambiente naturale, carsico ed ipogeo;
- compiere gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- raccogliere fondi destinati al finanziamento delle attività statutarie incluse le donazioni, i lasciti, i finanziamenti da enti pubblici o privati per progetti o programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali;
- svolgere attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente carsico, ipogeo e naturale in genere, anche mediante la formazione professionale di personale addetto al settore turistico-culturale;
- stipulare Convenzioni Assicurative o istituire fondi di mutualità a favore dei propri soci;
- il Gruppo si dota inoltre di tutti gli strumenti tecnici, politici ed amministrativi ritenuti utili al raggiungimento dei fini sociali.

Art. 3

La Sede Legale del Gruppo Speleologico Urbino è sita in via Yuri Gagarin snc (Area Stadio Montefeltro).

SOCI

Art. 4

I Soci del G.S.U. Si distinguono in:

- Soci Ordinari;
- Soci Semplici;
- Soci Benemeriti;
- Soci Onorari.

Art. 5

Soci Ordinari: Possono essere soci ordinari del G.S.U. le singole persone che condividano le finalità del Gruppo, con diritto ad un solo voto nell'Assemblea.



Soci Semplici: Possono essere soci semplici del G.S.U. le singole persone che condividano le finalità del gruppo, i soci semplici non hanno diritto al voto in assemblea e non possono essere eletti alla Presidenza ed al Consiglio Direttivo del G.S.U.

Il Consiglio Direttivo può nominare Soci onorari e benemeriti.

Art 6

I Soci Ordinari sono singole persone che hanno frequentato un corso di Speleologia o corsi equipollenti organizzati dalle Scuole SSI o CAI e che abbiano frequentato il GSU partecipando attivamente alle attività di gruppo per almeno tre anni, la richiesta di adesione deve essere accettata dal Consiglio.

Il Consiglio direttivo può altresì nominare a maggioranza, Soci ordinari, persone che si sono distinte a livello nazionale ed internazionale nelle pratiche speleologiche ed alpinistiche in genere, o abbiano effettuato studi scientifici e pubblicazioni, riconosciuti a livello internazionale, per la tutela dell'ambiente montano, carsico ipogeo naturale ed artificiale.

Art. 7

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui ammontare viene stabilito dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8

- I Soci hanno accesso ai servizi messi in opera dal G.S.U. secondo le modalità e le categorie stabilite dal Regolamento Interno.
- I Soci sono tenuti:
 - ad avere un comportamento in armonia con i principi e le finalità dell'Associazione;
 - a contribuire alla tutela del patrimonio carsico, ipogeo, naturale ed artificiale;
 - a versare la quota sociale nelle forme dovute;
 - ad osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Interno;
 - a contribuire al funzionamento ed allo sviluppo del G.S.U. partecipando attivamente alle iniziative sociali secondo le proprie capacità e disponibilità.

I Soci decadono per dimissioni, mancato pagamento delle quote sociali, espulsione per comportamento contrario ai principi o alle finalità dell'associazione.

Il provvedimento di espulsione è proposto dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri con motivazione scritta e comunicata al socio entro 10 giorni.

Gli atti relativi alla proposta di espulsione devono essere trasmessi dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri entro lo stesso termine.



Il Consiglio Direttivo, ove ritenga sussistano fondate necessità di tutela dell'Associazione, può sospendere temporaneamente i diritti e le prerogative di un socio, con motivazione scritta e comunicata al socio entro 10 giorni, in attesa delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, cui il provvedimento di sospensione deve essere trasmesso entro lo stesso termine.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei Consiglieri.

Art. 10

Il GSU applica i principi di eleggibilità libera degli organi amministrativi, del voto singolo di cui all'art.2532, secondo comma, del Codice Civile e della sovranità dell'Assemblea dei Soci.

Art. 11

Il Presidente, i Consiglieri, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri vengono eletti dall'Assemblea dei Soci Ordinari, con mandato triennale. I membri del Consiglio uscente possono essere rieletti per due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo, nella prima convocazione, elegge il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12

L'Assemblea si convoca di norma una volta all'anno entro la fine del mese di dicembre ed in via straordinaria quando il Consiglio lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda motivata da almeno un decimo dei Soci.

La sede dell'Assemblea corrisponde alla sede dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente ed il relativo Ordine del Giorno sarà comunicato ai soci con almeno dieci giorni di anticipo.

I Soci potranno richiedere l'iscrizione di argomenti diversi preavvisando il Presidente con un anticipo di almeno cinque giorni.

Di tali variazioni dovrà essere data comunicazione ai Soci all'atto di insediamento dell'Assemblea.

Art. 13



Hanno diritto di voto e i Soci Ordinari maggiorenni regolarmente iscritti al G.S.U.

Il voto può essere espresso per delega, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento dell'Associazione.

Art. 14

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti, eccetto i casi in cui lo statuto richieda una maggioranza qualificata.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei Soci, compresi i rappresentati per delega; in seconda convocazione, convocata anche nella medesima giornata, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

I Soci singoli possono portare delega di un singolo Socio.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art. 15

Al Consiglio Direttivo è dato mandato di operare per le finalità di cui ai punti 1 e 2 del presente statuto e per l'attuazione delle direttive definite in sede assembleare.

Art. 16

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e la firma sociale in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, di fronte a terzi ed in giudizio, in qualsiasi sede e grado e dinanzi a qualsiasi autorità, per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Presidente può rilasciare procure e deleghe a favore di Consiglieri, Soci o terzi per il compimento di specifici atti necessari al funzionamento dell'associazione.

Per il solo compimento degli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta disgiuntamente al Presidente e Vice Presidente o a persone da essi delegate.

Art. 17

In caso di vacanza presidenziale, il Vice Presidente assume la carica di Presidente. Trascorsi sei mesi di vacanza presidenziale, vengono effettuate nuove elezioni del Presidente.

Verificandosi vacanza prima della scadenza dei relativi mandati di componenti eletti nel Consiglio, nel Collegio dei Sindaci e nel Collegio dei Probiviri, la sostituzione avviene con la nomina dei Soci che seguono l'ultimo eletto nella precedente votazione.

Viene considerata vacanza nell'incarico l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive dell'organo sociale di appartenenza.



NORME ECONOMICHE E FINANZIARIE

Art. 18

Il Gruppo Speleologico Urbino è una associazione senza scopo di lucro.

A tale fine si prevede:

1. Il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione;
2. L'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle a esse direttamente correlate.

Art. 19

Le entrate del Gruppo Speleologico Urbino sono costituite da:

1. quote sociali;
2. elargizioni, contributi, sovvenzioni, lasciti di enti pubblici e/o privati;
3. eventuali proventi di attività del G.S.U.;
4. interessi bancari e di titoli;

Art. 20

Il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione della Assemblea il programma di attività e, alla fine di ogni esercizio, redige il rendiconto economico-finanziario.

Gli esercizi sociali si aprono il primo gennaio e chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 21

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri, tra i quali verrà eletto un Presidente.

Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, in ordine alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, tra i quali verrà eletto un Presidente. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri esamina i casi disciplinari che gli vengano sottoposti dai Soci o dagli organi istituzionali e sociali, e decide su di essi, previa istruttoria e sentiti i Soci interessati, emettendo un provvedimento scritto e motivato entro novanta giorni.

Il provvedimento di espulsione dall'Associazione viene proposto all'Assemblea Ordinaria dei Soci, che decide su di esso.



NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 23

Il presente Statuto è integrato da un Regolamento Interno approvato dall'Assemblea dei Soci. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi in materia di Associazioni senza fine di lucro. Il presente statuto entra in vigore il 01 Gennaio 2014.

Art. 24

Le modifiche al presente Statuto possono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata a tale scopo.

Qualunque proposta di modifica dovrà essere resa nota per iscritto ai Soci trenta giorni prima dell'Assemblea e per essere adottata dovrà riunire i voti dei 2/3 dei Soci presenti, compresi i rappresentati per delega.

Art. 25

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Straordinaria, espressamente convocata.

Il patrimonio del G.S.U., in caso di suo scioglimento per qualunque causa sarà devoluto ad altre organizzazioni senza fine di lucro, italiane o straniere, finalizzate al progresso della speleologia e alla difesa dell'ambiente carsico ed ipogeo.

La deliberazione dovrà essere presa all'unanimità dei Soci Ordinari iscritti all'Associazione, compresi i rappresentati per delega.

Art 29.

I Soci eletti nel Consiglio Direttivo della seduta del 5 dicembre 2013 rientrano nella norma sancita nell'art. 12 pertanto potranno ricandidarsi ed essere rieletti solo per un altro mandato, salvo quanto contenuto nell'art. 12

Variato ed approvato nell'Assemblea ordinaria dei soci del 5 dicembre 2013